

Sentenza: 70 del 3 marzo 2011

Materia: Aree protette

Limiti violati: art.117, secondo comma, lett. s) della Cost.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1 legge Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)

Esito:

fondatezza del ricorso

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

La norma impugnata prevede che gli enti parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco, anche in deroga al divieto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), mediante un apposito Regolamento provvisorio del parco approvato dal Consiglio regionale.

Secondo il ricorrente la norma suddetta sarebbe costituzionalmente illegittima perché viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

La Corte ritiene la questione fondata.

Il contesto normativo entro cui la disposizione censurata deve essere letta è costituito dagli articoli 11 e 22 della legge 394 del 1991. L'art. 22 lett. d) prescrive per l'adozione dei regolamenti delle aree naturali protette regionali il rispetto dei principi di cui all'art. 11 della stessa legge, il quale nel comma 3 prevede che "il regolamento del Parco (...) è adottato dall'Ente Parco " e che " nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat".

In tale contesto normativo la regione Basilicata ha inserito all'art. 19 della legge regionale n. 28 del 1994, dopo il comma 8, il seguente comma: "gli enti parco regionali i cui territori sono ricompresi nei piani Paesistici di Area Vasta di cui alla l.r. 3/90, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti

specifici fino all'approvazione del Piano del parco per l'esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito regolamento provvisorio del Parco approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere della terza commissione consiliare permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste dal regolamento provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 11 della l.r. 28/1994 per gli aspetti ambientali”.

Dal confronto tra la normativa statale e quella regionale emerge, ad avviso della Corte, che quest'ultima, nell'attribuire al Consiglio regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco, e nel consentire la deroga ai divieti che l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994, stabilisce in conformità all'art. 11, comma 3 della legge quadro 394 del 1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost..

Per i motivi sopra esposti, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, non solo della norma impugnata, ma dell'intera legge della regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in cui il successivo articolo 2 disciplina solo l'entrata in vigore dell'art. 1.